



**Artigiani
Imprenditori
d'Italia**

Camera dei deputati

XIX Legislatura

II Commissione (Giustizia)

Documento di osservazioni e proposte

Atto del Governo n. 178

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

31 luglio 2024

Signor Presidente, Onorevoli Commissari, un sentito ringraziamento per l'opportunità offerta a Confartigianato e CNA di fornire il proprio contributo nell'individuazione dei possibili interventi migliorativi in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Premessa

Il Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), anche se seguito dalle due integrazioni già attuate, prevede istituti di emersione precoce della crisi, come ad esempio il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e l'istituto della composizione negoziata della crisi, che appaio adeguate al contesto economico caratterizzato da crisi internazionali i cui effetti si ripercuotono sulle attività imprenditoriali. Purtroppo, secondo Confartigianato e CNA sono necessari altri interventi, solo in parte còlti dallo schema di decreto legislativo per cui siamo auditi oggi.

Rinviando a quanto si dirà più in dettaglio nelle righe che seguono per quanto riguarda le ulteriori modifiche che riteniamo siano necessarie, in sintesi si osserva che il Decreto correttivo appare avere l'indubbio pregio di rendere ancora più efficace ed efficiente la procedura stragiudiziale della composizione negoziata della crisi. In particolare, ci preme sottolineare l'importanza delle nuove disposizioni tese a limitare e scongiurare la prassi bancaria di sospendere gli affidamenti in costanza di composizione negoziata della crisi (ci si riferisce, in particolare, all'articolo 5, comma 3, lett. c) dello schema di decreto legislativo).

Tuttavia, Confartigianato e CNA ritengono che sarebbero opportune alcune ulteriori modifiche, finalizzate a rendere le misure ancora più adeguate rispetto alla dimensione d'impresa, nonché a introdurne altre vòlte a ridurre i costi da sostenere per l'accesso alle misure transattive.

L'adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono essere esclusi coloro che adottano regimi semplificati di determinazione del reddito non obbligati alla redazione del bilancio.

A parere di Confartigianato e CNA, nell'ambito dell'adozione degli adeguati assetti organizzativi, la produzione informativa richiesta dal Codice della crisi d'impresa non tiene in adeguata considerazione la natura e le dimensioni dell'impresa chiamata a rispettare quanto previsto.

In effetti, il secondo comma dell'articolo 2086 del Codice civile, modificato dall'articolo 375 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, prevede il dovere dell'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Al fine di predisporre assetti realmente funzionali al costante monitoraggio della gestione e alla tempestiva emersione della crisi, l'imprenditore deve valutare l'articolazione della struttura aziendale e il grado di dettaglio informativo che quest'ultima richiede, anche in relazione a elementi esterni riferibili al macroambiente in cui l'impresa opera e dai quali può essere condizionata. Il tutto nella ricerca di una loro configurazione che non si riveli eccessivamente complessa e onerosa in relazione ai benefici che ne derivano.

Proprio dall'analisi costi/benefici, che vede prevalere purtroppo i costi, Confartigianato e CNA ritengono che in relazione agli oneri per l'adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sia necessario prevedere un'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta, di ammontare inversamente proporzionale alla dimensione d'impresa.

Dal canto suo l'art. 3, comma 1 C.C.I.I., colmando la lacuna della norma codicistica, si occupa anche dell'imprenditore individuale al quale impone l'adozione di misure idonee per rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte, norma che, con tutta evidenza, appare una declinazione del principio di adeguatezza in base alla natura e alle dimensioni dell'impresa presente nell'art. 2086, comma 2 c.c.

Si può concludere, quindi, che anche l'imprenditore individuale sia chiamato a nuove responsabilità organizzative poiché le "misure idonee" non sono altro che una "versione

ridotta”, per natura e dimensioni dell’impresa, degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili legate dalla comune finalità della tempestiva rilevazione della crisi.

In proposito, Confartigianato e CNA ritengono che non si possa prescindere dal fatto che l’imprenditore individuale – rientrante nella definizione di piccolo imprenditore, come anche l’artigiano e il commerciante (cfr. articolo 2083 c.c.) – non ha alcun obbligo contabile di natura codicistica e, inoltre, anche in ambito fiscale l’obbligo della redazione del bilancio riguarda solamente le imprese che adottano il regime della contabilità ordinaria. Ossia per le sole imprese che dichiarano un volume di ricavi superiore a 500.000 euro nel caso di attività di prestazioni di servizi, e a 800.000 euro per le imprese esercenti altre attività. Gli imprenditori in contabilità semplificata sono circa 860.000 su circa 1,150 mln di imprenditori individuali.

Inoltre, le imprese con un volume di ricavi inferiore a 85.000 euro, hanno la possibilità di accedere al c.d. regime forfetario, nel quale l’unico obbligo è quello della emissione delle fatture elettroniche. Ad oggi si tratta di circa 2 mln di soggetti.

Ciò premesso, per Confartigianato e CNA sarebbe opportuno **prevedere per le imprese che adottano regimi contabili semplificati l’esenzione dall’adozione delle “misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi” e degli “adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili”**, favorendo, invece, la conoscenza e l’utilizzo – da parte delle stesse – del *test* pratico di cui all’art. 13, comma 2 del Codice della crisi, quale strumento utile per esaminare il proprio indebitamento e i dati dell’andamento economico, al fine di provare a risanare, con ragionevole probabilità di riuscita, la propria attività. Tale strumento, ad oggi, non risulta ancora sufficientemente utilizzato dalle imprese, considerando che – secondo i dati forniti da Unioncamere – fino allo scorso 15 maggio sono state effettuate solo 512 istanze.

La transazione fiscale senza l’attestazione o relazione del professionista indipendente.

La disciplina della transazione fiscale attuabile nel concordato preventivo, dapprima recata dai primi quattro commi dell’art. 182-ter della legge fallimentare, è stata trasfusa:

- nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti che comprende sia i debiti fiscali vantati verso le agenzie fiscali sia i debiti e i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori (cfr. articolo 63 del CCII);
- nell'ambito del Concordato preventivo, che comprende sia i debiti fiscali vantati dalle agenzie fiscali sia i debiti e i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori (cfr. articolo 88 del CCII).

In entrambi i casi, è necessaria l'attestazione del professionista indipendente.

Nel caso degli accordi di ristrutturazione dei debiti, l'attestazione deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. Nel caso del concordato preventivo, l'attestazione del professionista indipendente, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.

Ora, a seguito delle integrazioni proposte dallo schema di decreto legislativo in esame, la possibilità di proporre una transazione (o anche una rateizzazione) si estende anche nell'ambito della procedura stragiudiziale della composizione negoziata della crisi (cfr. articolo 5, c. 9, lett. b), n. 3 dello schema di decreto legislativo). Tuttavia, in questo caso, **l'ambito di applicazione è limitato ai soli tributi amministrati dalle agenzie fiscali, e all'Agenzia delle entrate-Riscossione, escludendo, pertanto, i debiti contributivi**. In questo caso, è prevista una relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell'apposito registro a tal fine designato.

Documento di osservazioni e proposte di Confartigianato Imprese e CNA su disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa

Tutto ciò premesso, Confartigianato e CNA considerano la possibilità di accedere alla transazione fiscale/contributiva imprescindibile per rendere concreto qualsiasi piano di risanamento dell'impresa, pertanto ritengono necessario:

- uniformare gli ambiti di applicazione delle misure transattive, **estendendo la possibilità di procedere alla transazione dei debiti contributivi anche nell'ambito della composizione negoziata della crisi;**
- **eliminare l'obbligo di attestazione/relazione del professionista indipendente,** almeno per le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli ISA (Indicatori sintetici di affidabilità), ossia le imprese con un volume di ricavi inferiore a 5,164 mln di euro.

Si tenga conto che per le imprese di più piccole dimensioni il costo dell'attestazione/relazione, potrebbe diventare un onere addirittura superiore alla riduzione del debito fiscale/contributivo ottenuto grazie dalla transazione.

Rendere omogenea la durata delle misure protettive con quelle della composizione negoziata.

Le misure protettive azionate nell'ambito composizione negoziata hanno una durata di 120 giorni, prorogabile di ulteriori 120, che non è omogenea rispetto a quella della procedura stessa di composizione (180 giorni, prorogabile di ulteriori 180). In tal modo si espone il patrimonio dell'impresa debitrice ad aggressioni da parte dei creditori proprio nella delicata fase della finalizzazione delle trattative, vanificando gli sforzi compiuti fino a quel momento.

Riteniamo quindi necessario in entrambi i casi **uniformare la durata a 180 giorni (con eventuale proroga di ulteriori 180 giorni).**